

## Precisazioni di INPS in merito agli assegni familiari a partire da martedì 1 marzo

**Pubblicato:** Martedì 1 Marzo 2022



Precisazioni da parte di INPS sull'Assegno per il nucleo familiare e su Assegni Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022

L'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico, ha previsto che *“limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”*.

**Pertanto, si comunica che a partire dal 1° marzo 2022:**

1. non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;
1. continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione

del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

**Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare.**

Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Ecco uno schema di sintesi delle nuove disposizioni per le categorie di lavoratori o titolari di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente gestite dall'Inps:

## **Domande**

### **I beneficiari**

a. Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

1. Lavoratori domestici e domestici somministrati;
2. Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
3. 335/1995;
4. Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
5. Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
6. Percettori di NASpI;
7. Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
8. Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
9. Lavoratori in aspettativa sindacale;
10. Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
11. Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del

### **Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);**

1. Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF.

### **Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022)**

#### **Composizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

- dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

#### **Condizioni**

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

1. un figlio minore a carico;
2. un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per

il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2. svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4. svolga il servizio civile universale;
5. figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Redazione VareseNews  
redazione@varesenews.it